

LETTURE

LE FORTUNOSE SORTI DEL DIRITTO ROMANO.

1. La traduzione in lingua tedesca delle *Institutiones Iustiniani* pubblicata nel 1990 a cura di O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch, H. H. Seiler si è letteralmente volatilizata. Tirandone solo 1550 copie, l'editore (e con lui i curatori) non ne prevedeva il successo. Fatto sta che, a distanza di sette anni, appare oggi sul mercato librario una seconda edizione, migliorata e aumentata, dell'opera, la quale (come si sa) costituisce il volume primo della versione germanica di tutto il *Corpus iuris civilis (Text und Uebersetzung)*: I. *Institutionen*² (C. F. Müller, Heidelberg 1997) p. XX-349.

Nel segnalare, con viva soddisfazione di giusromanista, l'importante avvenimento, non tornerò su quanto ho scritto (e confermo) in una nota dal titolo *Giustiniano in lingua viva* (pubblicata da *SDHI*. 60 [1994] 541 ss.): nota volta a sottolineare non tanto i rischi di infedeltà di una traduzione (di ogni traduzione) quanto il pericolo che la fiducia eccessiva nella traduzione (anche se, come questa, eccellente) comporta per lo studio storico del diritto romano. Mi fermerò piuttosto sul problema delle sorti favorevoli (delle «chances», dicono meglio i francesi) che le traduzioni in lingua viva offrono alla sopravvivenza del diritto romano nel mondo moderno, alla influenza di esso sulla evoluzione dei diritti vigenti (quanto meno, dei diritti di Civil Law) rientranti nell'Unione Europea.

Rolf Knütel (uno dei traduttori, che penso parli a nome di tutti) non dispera, anzi spera. «Rendiamocene conto: nella futura Europa il diritto romano, e cioè la più alta esperienza giuridica di cui l'umanità dispone, ha un'unica possibilità di venire accolto, se cioè esso viene tradotto in modo comodamente accessibile e ben comprensibile per gli attuali esperti del diritto, se quindi viene tradotto secondo l'orizzonte dei moderni giuristi che di solito neppure sanno da dove la denominazione 'giurista' derivi»: così nell'articolo in stesura italiana su *I problemi della traduzione giuridica*, in *Index* 25 (1997) 1 ss. Belle parole, ma (mi permetta l'egregio collega) soltanto parole (ed aggiungo tristemente «purtroppo»): primo, perché una traduzione tedesca agevola i soli tedesco-loquenti, non gli altri membri dell'Unione Europea; secondo, perché le esperienze giuridiche chiamate a convivere ed a reciprocamente commisurarsi nell'Unione non sono tutte altrettanto strettamente legate al diritto romano (privato) quanto quella germanica; terzo, perché tra le nazioni facenti parte dell'Unione Europea vi è quella britannica, la cui esperienza giuridica diverge fortemente da quelle continentali (di Civil Law,

appunto) e si fa forte del robustissimo appoggio esterno degli Stati Uniti di America.

Sul piano giuridico si profila, insomma, una battaglia di giganti (anzi già di questa battaglia si sono verificati i primi scontri) sopra tutto tra Civil Law continentale e Common Law anglosassone. D'accordo che il *Corpus iuris*, paragonato a Blackstone e compagni, ha l'imponenza della Bibbia. Ma, a parte il fatto che nella Bibbia giustiniana bisogna crederci (e i giuristi anglosassoni credono piuttosto nell'eresia di Blackstone), ha detto argutamente Winston Churchill che solitamente la Bibbia si cita, non si legge.

2. Ecco. Quanti mai saranno, e quanto autorevoli, i giuristi dell'oggi che, quando sarà portata a termine una buona traduzione del *Corpus iuris civilis* (segnatamente delle *Institutiones* e dei *Digesta*) nelle principali lingue moderne, si rifaranno direttamente ad essa per riflettere organicamente sul diritto privato e per mettersi d'accordo in ordine alle sue strutture attuali ed alla sua evoluzione «comunitaria»?

Non dirò che per ora il discorso è prematuro, visto che le traduzioni tedesca ed olandese dei *Digesta* sono tuttora in corso, che esiste degli stessi una traduzione spagnola, ma che di una moderna traduzione italiana si adombrano soltanto gli inizi (cfr. S. Schipani, *Il latino del diritto e la sua traduzione. Traduzione in italiano dei «Digesta» di Giustiniano*, in *Riv. dir. civ.* 1967, 1. 25 ss.), mentre di una (essenzialissima) traduzione inglese ancora si parla vagamente e di una nuova traduzione francese non si parla nemmeno. Non dirò che delle traduzioni ora dette occorrerebbe un rigoroso coordinamento concettuale, per renderle tra loro in qualche modo omogenee e comparabili: il che non mi pare sia stato nemmeno intravvisto. Non dirò che mi allarma alquanto il sistema italiano, per il quale i collaboratori non saranno pochi, attenti e sempre in contatto tra loro (come lodevolmente sono i quattro dell'iniziativa tedesca), ma saranno invece parecchi (al momento nemmeno tutti designati), con la clausola che «ogni traduttore sarà scientificamente responsabile della traduzione effettuata». Non dirò tutto questo. Facciamo conto che in un lasso di tempo di altri dieci anni (sia pace e bene a coloro che ritengono essere stati i *Digesta* messi davvero insieme in tre anni e perciò si prendono gioco di quanti non vi credono e ricorrono quindi, in un modo o nell'altro, all'ipotesi dei così detti «predigesti»), facciamo conto che in quest'altro lasso di tempo si pervenga alla traduzione parallela e uniforme del *Corpus iuris* in tedesco, francese, spagnolo, inglese e per giunta in olandese e in italiano. Bene, e con ciò?

Non vi è dubbio che disporre di un'affidante versione multilingue dell'opera monumentale sia utile. Ma è dubbio, assai dubbio, addirittura improbabile, almeno a mio avviso, che questa disponibilità linguistica di testi (quasi interamente di diritto privato) svegli nei giuristi dell'oggi quella comprensione profonda che possa indurli ad utilizzare il materiale per il loro lavoro. Anche se riversata in versioni moderne, l'esperienza romana del diritto esige una preparazione specifica di chi ne studia i documenti, e inoltre (sia chiaro) non merita di essere presa in considerazione sul versante prevalentemente privatistico documentato dal *Corpus iuris* giustiniano, ma è in grado di agevolare una presa di conoscenza più estesa, quindi anche relativa al versante così detto pubblicistico, quale risulta prevalentemente da fonti tecniche e atecniche che si trovano al di fuori della compilazione di Giustiniano.

3. Non si contano, o quasi, i molti anni passati da quando io ho battuto per la

prima volta il chiodo dell'importanza dell'esperienza giuridica romana per il superamento della crisi della coscienza giuridica universale. L'ho detto la prima volta, se ben ricordo, quando ho dato alle stampe (era il 1949) il mio primo corso su *L'ordinamento giuridico romano*, giunto oggi alla quinta edizione (1990). Pur se molte cose sono frattempo cambiate in questo mezzo secolo, la mia convinzione è intatta, e sono lieto che essa sia diventata propria anche del Knütel e dei suoi colleghi nella traduzione tedesca del *Corpus iuris civilis*. Salvo che dal Knütel e dagli altri io divergo radicalmente in ordine ai mezzi per far sì che i moderni avvocati, magistrati, legislatori e (primi fra tutti) giureconsulti facciano capo al diritto romano per trarne ispirazioni sia in positivo che in negativo. E mi rimetto, per una più ampia argomentazione, a quanto ho scritto in un libro del 1989, *Giusromanistica elementare*, sia pure con riferimento esplicito alla sola didattica (cfr. p. 269 ss.), e a quanto ho ribadito, senza riferimenti limitati, nella citata ultima edizione dell' *Ordinamento*.

No. Al fine dell'utilizzazione moderna dell'esperienza giuridica romana le traduzioni dei testi antichi non bastano. Occorre che provvedano i giusromanisti a rivolgersi ai giuristi dell'oggi, a tutti i cultori di tutte le materie giuridiche del mondo in cui oggi viviamo, per proporre loro, utilizzandone il linguaggio, i moltissimi spunti offerti da una approfondita conoscenza dell'esperienza romana. Maometto alla montagna, visto che la montagna non vuol saperne (salvo rare eccezioni) di andare a Maometto. Quella comparazione diacronica che noi giusromanisti vogliamo si faccia tra diritto romano e diritti moderni è un'impresa che i giuristi dell'oggi non affronteranno mai (o quasi mai), pur se facilitati dalle traduzioni in lingua viva: un'impresa di cui dobbiamo farci carico noi stessi, i giusromanisti.

So bene che le difficoltà saranno per noi enormi, e so altrettanto bene che il rischio cui noi ci esponiamo è quello di cadere nei compiacimenti insulsi del «neo-pandettismo». Ma al punto in cui siamo oggi arrivati le poche «chances», le poche sorti favorevoli che ancora restano al diritto romano, per essere seriamente studiato e per servire seriamente al progresso della cultura giuridica moderna, sono prevalentemente riposte in noi giusromanisti e nella nostra capacità di contribuire concretamente alla costruzione di una sempre più ampia e unitaria «teoria generale del diritto». Al di fuori di questo circuito le sorti del diritto romano saranno ben altro che fortunate. Mi spiace di dirlo: saranno fortunate.

ANTONIO GUARINO

LA CODIFICAZIONE DEI DIRITTI NELL'OTTICA ROMANISTICA.

1. La tematica della codificazione — nelle sue diverse forme, latitudini, epoche — sta interessando da qualche tempo anche la scienza romanistica, la quale, forse un